



**ORIGINALE**

**COMUNE DI TRESCORE CREMASCO**  
PROVINCIA DI CREMONA

DELIBERAZIONE N. 40

Adunanza del 26-10-2022

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

**OGGETTO: SURROGA CONSIGLIERE DIMISSIONARIO VENTURA ELSA.  
CONVALIDA NUOVO CONSIGLIERE.**

L'anno **duemilaventidue** addì **ventisei** del mese di **ottobre** alle ore **21:00** nella residenza municipale, per riunione di Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

1. Barbati Angelo	Presente
2. Stollo Luisa	Presente
3. Bianchessi Barbieri Daniele	Presente
4. Barbati Filippo	Presente
5. Boiocchi Daniele	Presente
6. Lameri Giovanni Lauro	Presente
7. Vailati Selene	Assente
8. Ogliari Giancarlo	Presente
9. Ogliari Osvaldo	Presente

Presenti n. 8      Assenti n. 1

Partecipa il Segretario Comunale Dr. Massimiliano Alesio, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Accertata la validità dell'adunanza, il Angelo Barbati in qualità di SINDACO ne assume la presidenza, dichiarando aperta la seduta e invitando il Consiglio Comunale a deliberare in merito all'oggetto sopra indicato.

SURROGA CONSIGLIERE DIMISSIONARIO VENTURA ELSA. CONVALIDA NUOVO CONSIGLIERE.

### IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA e richiamata la deliberazione C.C. n° 17 del 26 giugno 2018, con la quale si provvedeva alla convalida degli eletti alla carica di Sindaco e di Consigliere Comunale, a seguito delle elezioni amministrative tenutesi in data 10 giugno 2018.

DATO ATTO che l'art. 38, comma 8°, del D.Lgs. n° 267/2000 prevede che *“Le dimissioni dalla carica di consigliere, indirizzate al rispettivo consiglio, devono essere presentate personalmente ed assunte immediatamente al protocollo dell'ente nell'ordine temporale di presentazione. Le dimissioni non presentate personalmente devono essere autenticate ed inoltrate al protocollo per il tramite di persona delegata con atto autenticato in data non anteriore a cinque giorni. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Il consiglio, entro e non oltre dieci giorni, deve procedere alla surroga dei consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo. Non si fa luogo alla surroga qualora, ricorrendone i presupposti, si debba procedere allo scioglimento del consiglio e norma dell'art. 141”*

PRESO ATTO che il consigliere Ventura Elsa (appartenente al Gruppo Consiliare *Uniti per Trescore*) ha presentato le proprie dimissioni dalla carica con espressa dichiarazione, pervenuta in data 06-10-2022 (prot. 5759).

RITENUTO pertanto di dover procedere alla surroga del consigliere dimissionario, dando atto che il consigliere subentrante risulta essere il sig. Podestà Alessandro.

RILEVATO che il nominativo dell'indicato consigliere subentrante è stato evinto dal verbale redatto dal Presidente dell'Adunanza, trasmesso alla segreteria comunale a seguito delle elezioni del 10 giugno 2018.

RICORDATO che, prima di procedere alla convalida del sig. Podestà Alessandro, è necessario verificare se sussistano, in relazione al medesimo, le condizioni di ineleggibilità o di incompatibilità così come previste dal Capo II del Titolo III del citato D.Lgs. n° 267/2000.

RICORDATO che, in tema di surroga del consigliere dimissionario, sono stati enunciati i seguenti principi:

- Il termine di dieci giorni ha natura acceleratoria e non perentoria (Consiglio di Stato – V<sup>^</sup> Sezione, 17 febbraio 2006, n. 640).
- Nei dieci giorni successivi alle dimissioni, il consiglio opera regolarmente anche se sprovvisto di un consigliere (Tar Calabria, sez. I Reggio Calabria, n. 1595/2006).
- La deliberazione di surroga non costituisce atto saltuario, eventuale, ma necessario, dovuto. L'obbligatorietà dell'atto e la sua natura vincolata (quanto alla determinazione del contenuto) lo sottrae a qualsiasi relazione con la discrezionalità amministrativa e con l'indirizzo politico della maggioranza espressa dall'assemblea consiliare (T.A.R. Piemonte 2° sezione, 3 giugno 1993, n. 221, nonché T.A.R. Abruzzo, 30.7.2005, n. 667). Conseguentemente, l'ipotesi di votazione contraria alla deliberazione di surroga da parte dell'organo consiliare potrebbe verificarsi unicamente in presenza di una causa di ineleggibilità o di incompatibilità, da contestare al surrogante con le modalità previste dalla legge.

VISTO il capo II del Titolo III del D.Lgs. n° 267/2000;

VISTO il D.Lgs. n° 267/2000;

UDITI i seguenti interventi:

ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espresso ai sensi dell'art.49, c. 1 D.Lgs. 267/2000.

Con n.8 voti favorevoli, contrari nessuno, astenuti nessuno, su n.8 consiglieri presenti ed aventi diritto di voto, espressi in forma palese.

### DELIBERA

- 1) **Di surrogare** il consigliere dimissionario Ventura Elsa appartenente alla lista "*Uniti per Trescore*".
- 2) **Di surrogare** il predetto consigliere, dimessosi, con il seguente neo-consigliere: **Podestà Alessandro**.
- 3) **Di convalidare l'elezione del predetto neo consigliere Podestà Alessandro**.
- 4) **Di comunicare** al neo-consigliere **Podestà Alessandro** l'avvenuta surroga, con conseguente acquisto della carica di consigliere comunale.

Indi, con separata votazione che dà il seguente risultato:

n.8 voti favorevoli, contrari nessuno, astenuti nessuno, su n.8 consiglieri presenti ed aventi diritto di voto, espressi in forma palese.

### DELIBERA

- 5) **Di dichiarare** il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 134, 4° comma, D.Lgs. n° 267/2000.

**Letto, approvato e sottoscritto:**

IL SINDACO  
*Angelo Barbati*

IL Segretario Comunale  
*Dr. Massimiliano Alesio*

---